

STATUTO

ROFRANO LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROFRANO SA VIA P.CORTAZZO 20

Numero REA: SA - 317205

Codice fiscale: 03734110657

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-10-2023 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al n.4437 di Raccolta

STATUTO

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Articolo 1 - E' costituita, con sede nel Comune di Rofrano (SA), una società cooperativa, denominata **"ROFRANO LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**.

La società ha durata fino al 31 dicembre 2060, ma potrà essere prorogata a norma di legge. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici anche altrove.

Articolo 2 -

"La Società, che non ha fine di lucro, nel pieno rispetto delle disposizioni relative ai requisiti mutualistici e delle disposizioni di cui alla Legge 8/11/1991 n. 381, ha lo scopo (come previsto dall'art 1 della citata L. n. 381/91, e successive circ. min. lavoro esplicative) di perseguire l'interesse generale della Comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale, è finalizzata, con gestioni separate:

- alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera A), della legge 8 novembre 1991 n. 381; con servizi mirati a garantire una soddisfacente qualità di vita, attraverso il raggiungimento di autonomie personali e dell'inclusione sociale;
- all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art. 1, lettera B), della legge 8 novembre 1991 n. 381, attraverso iniziative concrete finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, al fine di rendere la loro vita rispondente ad un graduale e quanto anche parziale raggiungimento dell'autosufficienza.

La Cooperativa si configura pertanto come Cooperativa a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi socio-educativi, socio-assistenziali, socio-riabilitativi e socio-sanitari è connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi. A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabili-

sce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente.

La Cooperativa, per il perseguimento delle finalità di cui alla lettera A), dell'art. 1 L. 381/91, si prefigge lo scopo di svolgere attività di coordinamento, organizzazione ed erogazione di servizi socio-sanitari, educativi e assistenziali, rivolti principalmente, anche se non esclusivamente, in favore di minori, disabili, anziani, soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico, minori in contesto di disagio familiare; e attraverso lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 381/91. Inoltre, vigila affinché sia redatto un progetto di vita personalizzato in base all'età e al livello di gravità dei soggetti affetti da disturbo dello Spettro Autistico, disturbi generalizzati dello sviluppo, dell'apprendimento e del linguaggio, e che questo sia improntato a stimolare la crescita delle capacità e delle risorse al fine di rendere le persone con disabilità e autismo autonome ed inserite nella Società, per quanto possibile.

Le attività che la Cooperativa svolge o intende svolgere per perseguire gli scopi di cui sopra sono le seguenti:

- Assistenza Integrativa Scolastica in favore di alunni disabili presso gli Istituti Scolastici frequentati;
- Assistenza integrativa scolastica in favore di alunni affetti da Disturbo dello Spettro Autistico, attraverso l'ausilio di figure specializzate, con i vari titoli richiesti, tra cui anche con formazione certificata ABA "Analisi del Comportamento Applicata" scientificamente validata come efficace nel trattamento dello Spettro Autistico e inserita nella linea guida 21 dell'Istituto Superiore di Sanità;
- garantire l'applicabilità dell'approccio ABA in contesti non strutturati mediante l'implementazione di piani NET (natural environment training);
- collaborare con le scuole nella stesura dei piani educativi individualizzati (PEI) per alunni disabili;
- favorire e sostenere l'educazione scolastica e l'inclusione sociale, in sinergia con la scuola, le Asl, gli Ambiti, gli Enti privati e pubblici, le parrocchie, le associazioni di genitori, coinvolgendo in tal modo tutto il tessuto sociale che circonda il soggetto disabile, attraverso iniziative a cui partecipa il gruppo classe, i coetanei e non solo, fino ad arrivare all'intera Comunità, cercando di intervenire nei vari contesti di vita dei soggetti con disabilità e/o affetti da disturbo dello spettro autistico. Il tutto per permettere al soggetto disabile di agire attivamente e in modo gratificante all'interno del tessuto sociale che lo circonda;
- incoraggiare l'acquisizione di autonomie personali dei sog-

getti disabili, attraverso interventi mirati che tengano conto delle peculiarità personali, per raggiungere come obiettivo la massima autonomia possibile;

- prevedere l'insegnamento delle autonomie personali e/o lavorative trasversalmente a tutti gli ambienti di vita alternando i contesti e in ogni momento della giornata (scolastica e non), presentando innumerevoli occasioni di apprendimento;

- progettazione e realizzazione di programmi socio-sanitari-assistenziali-educativi elaborati e supervisionati da psicologi e/o altri professionisti che riguardino tutti i contesti di vita degli utenti, con preparazione specifica in ambito comportamentale, per affiancare i soggetti che si occupano del disabile, come la famiglia o il personale scolastico e non solo;

- assistenza domiciliare in favore di soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico, spesso in continuità con l'assistenza fornita a scuola, attraverso interventi cognitivo-comportamentali abilitativi e riabilitativi, individuali e in piccolo gruppo, erogati da operatori specializzati anche in analisi applicata del comportamento (ABA), supervisionati da psicologi e/o altri professionisti;

- gestione di servizi Socio-Sanitari in favore di disabili, anziani, minori in situazioni di disagio psicologico o familiare, di persone affette da dipendenze, in particolare di soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico, anche attraverso il sistema del PTRI sostenuti da BDS;

- assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, come l'Assistenza Domiciliare Integrativa, per evitare l'ospedalizzazione e l'istituzionalizzazione dei soggetti fragili;

- offrire un valido supporto alle famiglie con figli disabili e affetti da disturbo dello spettro autistico nella gestione delle problematiche familiari e sociali che la loro situazione comporta, con interventi il cui scopo è quello di coinvolgere i genitori nel processo educativo, riabilitativo e psicoterapeutico, attraverso l'insegnamento di abilità necessarie per contrastare situazioni familiari problematiche e l'acquisizione di un atteggiamento orientato al problem-solving, riducendo così il livello di stress genitoriale e familiare;

- sensibilizzare la Comunità sul tema della disabilità, attraverso campagne di sensibilizzazione che mirino a diffondere la conoscenza dei disturbi generalizzati dello sviluppo e dell'Autismo;

- curare la promozione di attività sportive e ricreative. La pratica di sport e/o giochi, con la collaborazione anche di un gruppo di pari di supporto, è strumento utile a supportare l'acquisizione di nuove capacità e il consolidamento di quelle già apprese. Attività ricreative, quali laboratori didattici e/o creativi, implementano le abilità specifiche oltre a favorire la socialità;

- Formare personale qualificato all'implementazione di programmi educativo-comportamentali per utenti con disabilità, attraverso l'aggiornamento professionale degli operatori svolgenti i servizi, per fornire servizi di qualità e sempre più rispondenti alle esigenze dell'utenza seguita. Offrire a sua volta formazione al personale scolastico che interagisce con gli alunni affetti da disabilità, offrendo strumenti utili per affrontare le situazioni di disagio;
- Partecipare a Progetti, sia singolarmente sia in collaborazione e/o partenariato con altri soggetti e/o Enti, associazioni, Cooperative e Istituzioni;
- Curare e/o supportare l'organizzazione di manifestazioni a sfondo sociale, culturale e turistico;
- Gestione di centri diurni, quali luoghi ove svolgere attività ricreative e di aggregazione, al fine di garantire l'inclusione dei soggetti disabili;
- Gestione di Centri Polifunzionali, per anziani e disabili;
- Gestione di strutture Socio-Assistenziali ed Educative;
- Gestione di Asili Nido, Asili e scuole;
- Gestione di Centri di Riabilitazione;
- Gestione di centri di aggregazione;
- Gestione di Case di Riposo;
- Centro Servizi per famiglie;
- Servizio di trasporto disabili;
- Servizi di vacanza per minori e disabili;
- Attività parascolastiche, servizi doposcuola e simili;
- Erogazione di ogni genere di servizi culturale, di animazione, ricreativo, sociale ed educativo per giovani, disabili, anziani;
- Organizzare e gestire, in forma stabile o temporanea, una o più attività ritenute opportune per l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, a punto di congiunzione delle attività svolte di cui alla lettera A) e le attività svolte di cui alla lettera B).

La Cooperativa si riserva di svolgere anche tutte le attività affini utili a perseguire il proprio scopo sociale.

Per il perseguimento delle finalità di cui alla lettera B) considerato lo scopo mutualistico realizza o potrà realizzare:

- assistenza domiciliare socio-sanitaria;
- gestione di strutture socio-assistenziali ed educative;
- servizi di accompagnamento a bordo di bus per il trasporto scolastico, ed altri servizi di accompagnamento a bordo di bus per altre tipologie di soggetti svantaggiati;
- servizi di affissione di manifesti e volantinaggio - servizi di front-office e portierato - gestione di ludoteche;
- servizi di elaborazione dati; - raccolta anche differenziata e smaltimento di rifiuti solidi urbani; - servizi di pulizia per enti pubblici o privati; - gestione e manutenzione di impianti di depurazione; - gestione e manutenzione di reti i-

driche e serbatoi; potabilizzazione delle acque; - gestione e manutenzione di impianti elettrici e termoidraulici; - sistemazione e gestione di verde pubblico e privato; - gestione di impianti sportivi; - gestione di mense scolastiche; - servizi di trasporto per scuole e per Enti pubblici o privati; - lavori di pitturazione e di muratura; - conduzione di terreni agricoli, acquisiti per affitto, acquisto, donazione, comodato, mediante la coltivazione di frumento, prodotti ortofrutticoli in genere, castagne, olive, prodotti del sottobosco, adottando tecniche colturali in grado di aumentare la fertilità e la vitalità del terreno, con il metodo dell'agricoltura biologica;

- allevamenti di bovini, ovini, caprini, avicoli;
- attività di apicoltura;
- raccolta, trasformazione, lavorazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti, anche di terzi, ottenuti dalle colture e dalle attività sopra indicate, mediante vendita sia all'ingrosso che al dettaglio; gestione in forma diretta o indiretta, di laboratori, negozi, o punti vendita comunque denominati per l'immissione al diretto consumo dei prodotti agricoli sopra indicati, nonché di prodotti di panetteria, ed altri esercizi pubblici, quali bar, ristoranti, pizzerie, rosticcerie, attività ricettive turistiche ed altri servizi affini, compresa la gestione di stabilimenti balneari, la gestione di attività ricettive legate ai regolamenti comunali, provinciali, regionali in materia di paese albergo;
- organizzazione di manifestazioni a sfondo culturale e turistico;
- messa in opera e gestione di impianti ricettivi turistici e/o agrituristici (campeggi, maneggi, aree attrezzate, parchi suburbani, fattorie didattiche);
- gestione di parcheggi, manutenzione di locali pubblici e privati e valorizzazione e gestione delle aree ad essi circostanti (giardini, parcheggi, aiuole, spiagge);
- manutenzione e miglioramento di aree pubbliche e private destinate a verde ed attività sportive;
- attività di utilizzazione boschiva, taglio, allestimento, smacchio ed altre tipologie di lavori nelle attività predette;
- attività silvocolturali, agropastorali, attività di assestamento forestale, ed in particolare:
 - partecipazione a bandi e/o gare sia pubbliche che private, per l'attuazione di piano di taglio mediante l'estrazione di legname dalle aree boschive, anche con l'utilizzo di terzi, e la commercializzazione del legname estratto;
 - progettazione e realizzazione di opere e/o manufatti destinati al recupero dei boschi e delle foreste, nonché alla protezione del patrimonio boschivo, quali strade e sentieri, tagli antincendio o invasi e/o condotte per la raccolta d'acqua da utilizzare in via principale quale riserva idrica per lo

spegnimento di incendi;

- progettazione e redazione di piani di assestamento forestali ai sensi della normativa della Regione Campania;
- esecuzione di lavori per enti pubblici e privati: quali potature, innesti, pulizia delle campagne incolte, abbacchiatura, muri a secco, staccionate ed altri lavori agricoli ed edili di normale e straordinaria manutenzione;
- gestione di aree agricole o boschive e/o forestali di qualunque specie, ai fini di una certificazione eco-sostenibile delle aree nelle quali vengono sviluppati i progetti e l'attuazione di tutte le attività connesse e conseguenti, ivi compreso il riconoscimento e la commercializzazione di certificati per l'assorbimento di CO2 conseguenti alla gestione dei boschi e dei piani di afforestazione e/o riforestazione delle aree nella disponibilità della società;
- produzione e compravendita di energia elettrica o energia termica, con impianti alimentati da biomasse ed altre fonti rinnovabili; produzione e compravendita di pellet;
- distribuzione, sia diretta che indiretta, di energia elettrica e/o termica;
- lavori di ingegneria naturalistica e salvaguardia dell'ambiente; - arredo urbano;
- lavori di sistemazione e di manutenzione idraulico - forestale, quali rimboschimenti di terreni agrari, pascolativi e boschivi, rinsaldamento di sponde di alvei di torrenti, sistemazione di frane e consolidamento di pendici, opere di protezione alle scarpate, opere di regimazione dei corsi d'acqua, opere di inerbimento e di consolidamento di scarpate ed argini stradali nonché tutte quelle opere necessarie alla difesa e consolidamento del suolo ivi compreso i drenaggi e le scoline;
- organizzazione e gestione in proprio e/o per conto terzi dei servizi ambientali con riferimento al campo dei rifiuti, in conformità alla direttive dell'Unione Europea, alla normativa nazionale e regionale di settore.

La società curerà la realizzazione e la gestione di sistemi integrati per il recupero, smaltimento, il riuso e la valorizzazione di ogni tipo di rifiuto, secondo le diverse tipologie indicate nelle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. In particolare, ma non in modo esaustivo, essa curerà la realizzazione, organizzazione e gestione di:

- servizi di igiene urbana e ambientale comuni, connessi o collegati alla salvaguardia di situazioni ambientali e igieniche, quali le attività di spazzamento strade ed aree comunali e provinciali aperte al pubblico, la disinfezione, sanificazione e derattizzazione dei luoghi pubblici e privati, i pozzetti stradali e le stasature delle canalizzazioni, nonché tutte le altre attività di bonifica ed i servizi similari;
- servizio di trasporto in c/proprio ed in c/terzi di ogni tipo di rifiuto, secondo le diverse tipologie indicate nelle vi-

genti disposizioni legislative.

Tutte le suddette attività e scopi si inseriscono nell'ambito della cooperazione e solidarietà sociale sia nazionale che internazionale.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la cooperativa potrà esercitare tutte le attività di interesse comune o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nelle forme e nei modi che si riveleranno di volta in volta più convenienti ed opportuni, e partecipare a gare di appalto di Enti pubblici e privati.

Nello svolgimento delle attività la Cooperativa potrà stipulare convenzioni, associazioni temporanee d'impresa, accordi di programma in sintonia con l'oggetto sociale, con enti pubblici e privati, associazioni ed altri organismi aventi scopo analogo, avvalendosi, ove se ne ravvisi la necessità, di apporti professionali specifici.

La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo.

La società potrà, in via secondaria, per il raggiungimento degli scopi sociali:

- compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime in via non prevalente e non nei confronti del pubblico;
- assumere partecipazioni, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, in società, enti di qualsivoglia natura e consorzi esistenti o da costituire, aventi scopi analoghi o comunque funzionali al raggiungimento del proprio oggetto sociale;
- concedere, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e senza carattere di professionalità, fideiussioni, avalli ed altre garanzie in genere, anche a favore di terzi;
- curare l'acquisto e l'alienazione di beni mobili e immobili, ritenuti necessari o utili per il raggiungimento dello scopo sociale;
- incentivare la promozione di ogni altra iniziativa con finalità sociali (casa, tempo libero, cultura, formazione) allo scopo di elevare le condizioni morali, professionali e materiali di vita dei soci.

La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici e privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente oggetto sociale; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dall'U.E., dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Locali (Provincia, Comunità Montana, Comuni), o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi socia-

li, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, ai sensi della legge n. 59 del 31/1/1992 e sue norme modificative ed integrative.

La cooperativa potrà ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

La cooperativa potrà curare il coordinamento, lo studio, la elaborazione e la realizzazione di progetti e di iniziative diretti a conseguire l'affidamento dei lavori per lo svolgimento delle attività in seno alla società stessa.

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare della normativa in tema di intermediazioni e di attività riservate agli iscritti a collegi, ordini e albi professionali.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, ai sensi dell'art. 2516 del codice civile, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della qualità e quantità dei rapporti mutualistici la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Articolo 3 -

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci:

- 1) - gli svantaggiati in genere, i quali devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa;
- 2) - i loro familiari in grado di svolgere attività direttamente produttive o di assistenza;
- 3) - tutti coloro che abbiano capacità professionali tali da poter eseguire attività produttive di cui all'articolo 2 del presente statuto, così da meglio concorrere al raggiungimento degli scopi sociali della cooperativa. Possono altresì essere soci coloro che posseggano le qualità professionali specifiche capaci di agevolare, svolgere ed assistere le attività di produzione che la cooperativa si prefigge, nonché elementi tecnici ed amministrativi nella misura necessaria all'attività della cooperativa;
- 4) - tutti coloro che intendono svolgere attività di volontariato nelle elencate attività;
- 5) - i soci sovventori i cui conferimenti sono destinati alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione e potenziamento aziendale; i voti attribuiti ai sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Ai sovventori spetta una remunerazione non superiore al 2% (due per cento) rispetto a quella stabilita per gli altri

soci per la ripartizione degli utili. All'atto dello scioglimento della cooperativa le azioni o le quote dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

Articolo 4 - Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, specificando: a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e, per i soci svantaggiati, la documentazione probante richiesta dalla legge; b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo precedente; c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

Il socio sovventore dovrà altresì indicare il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il recesso. Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 5 - Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una somma da determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Articolo 6 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio, salvo quanto disposto all'articolo 4 per il socio sovventore: a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Ciascun socio che intende recedere dalla società dovrà comunicare al Consiglio di amministrazione, mediante comunicazione via e mail o raccomandata a mano, la volontà di recedere dalla società. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso, ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della società.

Articolo 7 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal Consiglio di Amministrazione essere escluso il socio: a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione; b) che svolge attività in contrasto o con corrente con quella della società; c) che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente gli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.

Nei casi indicati alla lettera c) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola, e la esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempreché il socio si mantenga inadempiente.

Articolo 8 - Nel caso di recesso di un socio la società continuerà con gli eredi legatari della di lui quota sociale, purché essi abbiano i requisiti per l'ammissione.

Essi, entro un anno dalla data del decesso, dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualità di socio o li rap-

presenterà di fronte alla società. In difetto di tale inadempimento si applica l'art.2347, 2° e 3° comma del Cod. Civ.

Articolo 9 - Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto, quando non trova applicazione l'articolo precedente, avranno diritto al rimborso del valore nominale della quota sociale sottoscritta e delle eventuali somme versate quale sovrapprezzo, oppure della minor somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale. La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di prescrizione previsto dalla legge. In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devoluti alla riserva ordinaria. In ogni caso i soci receduti o esclusi rispondono per due anni dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti e verso i terzi nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla società fino al giorno in cui la cessazione dalla qualità di socio si è verificata. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 10 - Il patrimonio della società è costituito: a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore a euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue) né superiore al limite massimo stabilito dalla legge; b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'articolo 13 e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti a norma dell'articolo precedente; c) da eventuali riserve straordinarie.

Articolo 11 - La quota sociale sottoscritta ed il relativo plusvalore potranno essere versati a rate e precisamente: a) almeno il 50% (cinquanta per cento) all'atto della sottoscrizione; b) il rimanente nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione. La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società.

Articolo 12 - Le quote sociali non possono essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto dalla legge per i soci sovventori e per i possessori di partecipazione cooperativa.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Articolo 13 - L'esercizio sociale va dal giorno 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative al-

la struttura ed all'oggetto sociale, segnalate dall'Organo amministrativo nella nota integrativa. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n.59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili. Le riserve non possono essere ripartite fra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Articolo 14 - Ristorni

I ristorni, quali quote economiche dell'esercizio da attribuire ai soci a congruaglio delle prestazioni mutualistiche loro dovute, possono riguardare esclusivamente le eccedenze economiche derivanti dalla gestione svolta nei loro confronti. L'organo di amministrazione ne determina l'ammontare in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni mutualistiche svolte dai soci, determinandone l'inserimento nel conto economico del bilancio da presentare all'approvazione della Assemblea dei soci.

ORGANI SOCIALI

a) ASSEMBLEA

Articolo 15 - Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'art. 2479 bis del c.c. L'assemblea ordinaria è convocata presso la sede sociale o in qualunque altro luogo nel territorio italiano, dal Consiglio di Amministrazione per: a) l'approvazione del bilancio; b) la nomina degli amministratori, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale; c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci a norma dei successivi articoli 21 e 25; d) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, indicati nell'ordine del giorno. L'assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale responsabilità degli amministratori e dei sindaci. Lo svolgimento dell'assemblea potrà avvenire anche mediante l'utilizzo di strumenti di telecomunicazione.

Articolo 16 - specificazione luogo di svolgimento assemblea soci- videoconferenza.

Inserire:

Il luogo ove si svolge l'assemblea è la sede sociale o altro-

ve, purché in Italia. Essa può svolgersi anche mediante strumenti di telecomunicazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale. L'assemblea dovrà essere convocata senza ritardo, quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci oppure dal Collegio Sindacale. La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta con avviso contenente le materie da trattare, il luogo e l'ora della prima e della seconda adunanza, a mezzo lettera raccomandata o con comunicazione via fax, via posta elettronica (e-mail), con sms o con raccomandata a mano a ciascun socio, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione che potrà essere tenuta anche nel giorno successivo a quello stabilito per la prima.

Articolo 17 -

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei soci iscritti nel registro dei soci. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società, l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto. In questi casi i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società: la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione.

Articolo 18 - Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta. Ai soci sovventori sono attribuiti i seguenti voti:
1 - 1 voto per conferimento non superiore a euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove virgola quattordici);
2 - 2 voto per conferimento non superiore a euro 15.493,71 (quindicimilaquattrocentonovantatré virgola settantuno);
3 - 3 voto per conferimento non superiore a euro 20.658,28 (ventimilaseicentocinquantotto virgola ventotto);
4 - 4 voto per conferimento non superiore a euro 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue virgola ottantaquattro);
5 - 5 voto per conferimento non superiore a euro 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue virgola ottantaquattro).

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a mag-

gioranza relativa, ma potranno anche avvenire per acclamazione. Ciascun socio dà un voto solo qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

I soci che, per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farvisi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta: ciascun socio può rappresentare al massimo altri tre soci.

Articolo 19 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dalla persona designata dall'assemblea.

La nomina del segretario è fatta dall'assemblea. Il segretario può essere un non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da notaio. Anche il verbale redatto da notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

b) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 20 - Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a cinque membri eletti fra i soci dall'assemblea, che ne determina il numero.

Gli amministratori durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concesse medaglie di presenza.

I consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente ed un Consigliere delegato, e verrà nominato anche, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere un estraneo al consiglio.

Articolo 21 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera o con comunicazione via fax, via posta elettronica (e-mail), con sms o con raccomandata a mano da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, in modo che consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione. Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio.

Articolo 22 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea.

Può, perciò, anche deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consortili la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipote-

che compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la società.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri oppure ad un comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso Consiglio.

Il Consiglio può nominare il direttore e comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

Articolo 23 - La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, perciò, può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Può perciò, con la sola sua firma rilasciare anche liberatorie quietanze ad Enti pubblici. Può pure rilasciare procure anche per ricorsi e controricorsi alla Suprema Corte di Cassazione nonché per l'assistenza e rappresentanza legale della società avanti ad altri organi giurisdizionali ed amministrativi.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente qualora sia stato nominato e, in mancanza o nell'assenza di questo, a un consigliere designato dal Consiglio.

Il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare la firma sociale ad altro consigliere oppure ad estranei al Consiglio con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 24 - Il Collegio Sindacale sarà nominato qualora fosse obbligatorio secondo le disposizioni di Legge in materia previste, per le società a responsabilità limitata, dall'art. 2477 Cod. Civ. ovvero qualora l'Assemblea dei Soci deliberasse comunque di procedere alla sua nomina. In tali casi, esso sarà composto da tre membri effettivi e da due supplenti aventi i requisiti previsti dalla suddetta normativa di legge. Il presidente del Collegio sarà nominato dalla stessa assemblea. I sindaci dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili.

Articolo 25 - Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e delle perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

I sindaci devono anche: a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative; b) accertare almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della società o ricevuti da essa in pegno, cauzione o custodia; c) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente; d) intervenire alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione e possibilmente anche a quelli del Comitato esecutivo, quando sia costituito; e) convocare l'assem-

blea qualora non provvedano gli amministratori.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre. I sindaci, infine, hanno gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 26 - In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea con la maggioranza stabilita nell'art.17, 1° e 2° comma, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri. Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato ed i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

Articolo 27 - Per tutto quanto non è regolato dall'atto costitutivo, di cui il presente statuto fa parte integralmente, valgono le disposizioni legislative sulle società a responsabilità limitata.

F.to: Luongo Giuseppe

Elisabetta Falco notaio (segue sigillo)

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su
supporto cartaceo ai sensi dell'art 23 del DLgs n.82/2005 che si
trasmette ad uso Registro Imprese.
Bollo assolto in origine ai sensi del D.lgs 22/02/2007 mediante MUI.